



Regione Veneto
Città metropolitana di Venezia
Comune di San Michele al Tagliamento

P.P.

VARIANTE al Piano Particolareggiato
dell'Arenile



Asseverazione di non necessità di Studio di compatibilità idraulica Variante n. 1

Progettisti

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Il Sindaco

Flavio Maurutto

Servizio Urbanistica ed Edilizia privata

dott.ssa Tamara Plozzer

Adottato

Approvato



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti
n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-
54589 | fax 0421 54532 | mail:
protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineeringsrl@legalmail.it

Marzo 2023

Asseverazione di non necessità di Valutazione di compatibilità idraulica

Viste le Delibere della Giunta Regionale del Veneto:

- n. 3637 del 13.12.2002 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;
- n° 1322 del 10.05.2006 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;
- n° 1841 del 19.06.2007 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Nuove indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici. Modifica della D.G.R. 1322 del 10.05.2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n.1500/07 del 17.05.2007”.

Visto il contenuto della Variante n. 1 alle NTA del Piano Particolareggiato dell'arenile che ha lo scopo di allineare le stesse con alcune disposizioni sovraordinate e rendere maggiormente flessibile la gestione dello stesso in relazione alle dinamiche che interessano l'arenile sia dal punto di vista dei fenomeni di erosione /ripascimento, sia dal punto di vista della possibile rimodulazione delle aree concessionate e/o concessionabili. Sono stati corretti alcuni errori materiali in relazione al dimensionamento minimo dei servizi per le aree libere, adeguandoli agli standard definiti dall'allegato S/1 alla LR 33/2002.

Contenuti della variante al P.P.A.

Variante n. 1: Modifiche all'art. 3 - *Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato.*

Le modifiche proposte allineano le disposizioni relative alle strutture mobili con quelle del Glossario dell'edilizia libera di cui al Dm 2 marzo 2018, relativamente ai tempi di permanenza (da 90 a 180 giorni) fatte salve le eventuali autorizzazioni paesaggistiche e l'eventuale aggiornamento del titolo concessorio. Per semplificare le procedure relative all'installazione delle strutture stagionali mobili, ai fini dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, compresa l'autorizzazione paesaggistica, tenendo conto delle dinamiche di erosione/ripascimento, si è distinto tra la parte delle strutture destinata al periodico smontaggio, e i punti di ancoraggio delle medesime che in funzione delle dinamiche di erosione e delle mareggiate potranno essere localizzati entro specifici limiti di inviluppo individuati in una apposita planimetria di progetto.

Variante n. 2: Modifiche all'art. 4 - *Definizioni.*

Si è integrata la definizione di Strutture di facile rimozione o reversibili con quella contenuta nella circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dove le opere di “facile rimozione” sono precisamente individuate e contraddistinte dalle lettere C, D, F e G.

Variante n. 3: Modifiche all'art.8 – *Zonizzazione.*

Si stralcia un disposto che prevedeva la possibilità di introdurre suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere l'obbligo per i concessionari di provvedere ai servizi di uso comune (pulizia arenile, salvataggio, raccolta rifiuti) per una fascia di ml 50 oltre le aree concessionate. L'introduzione di tale obbligo resta confermato per le concessioni rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione della Variante al PPA, mentre per le concessioni in essere potrà essere concordato con i

concessionari, non prevedendo gli allegati alla LR 33/2002 la possibilità di inserire suppletivamente prescrizioni alle concessioni in essere.

Inoltre si precisa che il divieto di applicazione degli art. 6 e 7 della LR 14/2009 vale per le strutture di difficile rimozione, considerata la fragilità dell'arenile e del suo rilevante valore paesaggistico e ambientale ed è fatta salva la possibilità di realizzare tali interventi utilizzando strutture di facile rimozione o reversibili.

Variante n. 4: Modifiche all'art.9 – *Fasce funzionali parallele al mare*

Le modifiche alle disposizioni relative alle fasce funzionali sono finalizzate a consentire una gestione flessibile delle stesse in relazione agli effetti sempre più impattanti della dinamica di erosione/ripascimento che interessa la linea della battigia, con una progressiva riduzione dell'ampiezza dell'arenile nel settore di Bibione est. Per questa finalità si precisa che la localizzazione degli "spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative" è indicativa e potrà essere meglio precisata in sede di rilascio o variazione della concessione demaniale, ed il loro numero potrà essere ridotto, non ampliato, con possibilità in tal caso di utilizzare tali spazi per il soggiorno all'ombra. Si precisa inoltre che nella fascia funzionale dei servizi alla spiaggia l'eventuale installazione di tende da ombra per bagnanti comprende anche gli ombrelloni e i gazebi.

Infine si precisa che, al fine di garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali e per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal prescritto monitoraggio, è ammesso, in presenza di fenomeni di erosione, recuperare la superficie della fascia funzionale "soggiorno all'ombra" nell'ambito della superficie in concessione, nel rispetto degli standard dei servizi prescritti. Al contrario, in presenza del fenomeno del ripascimento naturale è ammesso estendere la superficie della fascia funzionale "soggiorno all'ombra" nell'ambito della superficie in concessione, nel rispetto della fascia minima di arenile di libero transito (min. ml. 5) e degli standard dei servizi prescritti.

Variante n. 5: Modifiche all'art.10 – *Aree a verde attrezzato*

Si precisa che tra gli interventi ammessi è compreso l'eventuale ripristino delle sponde verso Laguna di Baseleghe, soggette a dinamica di erosione, nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle aree.

Variante n. 6: Modifiche all'art.12 – *Percorsi*

La norma vigente prevede che gli eventuali percorsi entro le aree definite con la destinazione urbanistica "area degli habitat naturali dei litorali marini" siano realizzati privilegiando varchi e tracce già presenti, in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune e della vegetazione naturale in conformità alle indicazioni riportate nell'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA. A tale disposto si precisa che si possono realizzare utilizzando pedane in legno o tappeti avvolgibili.

Variante n. 7: Modifiche all'art.14 – *Chioschi*

La modifica normativa consente di considerare una superficie esterna ai chioschi-bar fino a mq 250, comprensiva dei 42 mq massimi coperti da ciascun chiosco medesimo, copribili mediante installazione di tendaggi orizzontali, pergotende, sun Room e dehors mobili di altezza totale inferiore a ml. 5,00. Si precisa inoltre che sia il magazzino a servizio del chiosco, comprensivo di eventuali spogliatoi, di dimensione massima di mq 25,00 e altezza massima di ml. 2,70, sia i servizi igienici per i clienti e il personale possono essere localizzati nelle immediate adiacenze. Tali precisazioni trovano il loro presupposto nelle direttive fornite nell'Allegato S/1 della LR 33/2002 che al punto 8) lettera c) prescrive che "le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5,50 con un massimo di mq. coperti 42, per un totale complessivo minimo di 90 mq, e altezza inferiore a ml. 5,00". Si è ritenuto che, ferma restando la superficie coperta di 42 mq massimi, e considerato il ridotto numero di chioschi presenti in arenile (23 esistenti e 5 previsti dal PPA, con un rapporto medio di 3.864 utenti) il minimo della superficie di pertinenza può essere ridefinito in 250 mq.

Variante n. 8: Modifiche all'art.15 – *Standard dei servizi*

Le modifiche sono necessarie per correggere un errore materiale relativo agli standard di servizi relativi alle aree libere, allineandoli a quelli prescritti dalle Direttive particolari sugli standard dei servizi dell'Allegato S/1 alla LR 33/2002. Considerando 16 mq di superficie per ombrellone si ottiene uno standard minimo di 1 WC e una cabina ogni 3200 mq e 1 doccia a quattro getti ogni 2500 mq.

Variante n. 9: Modifiche all'art.17 – *Disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive*

Le modifiche introdotte si limitano a precisare che sono ammesse dimensioni diverse da quelle prescritte non solo per le cabine destinate ai portatori di handicap ma anche per quelle destinate al servizio di nursery e che l'altezza massima per le cabine destinate a ufficio magazzino e refettorio è fissata in ml 2,70, in conformità alle disposizioni igienico sanitarie del regolamento edilizio.

Variante n. 10: Modifiche all'art.19 – *Monitoraggio*

La modifica si limita a precisare che il monitoraggio relativo alla linea della battigia potrà essere effettuato, oltre che durante la stagione invernale, anche alla fine del ripascimento e fatte salve circostanze particolari determinate da mareggiate fuori stagione.

Variante n. 11: Modifiche all'Allegato tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA

Si precisa che lo schema illustrativo relativo ai chioschi ha carattere indicativo e non prescrittivo.

Per quanto sopra esposto, la variante non comporta impermeabilizzazione permanente del suolo e quindi non comporta un incremento della superficie impermeabilizzata totale. La variante inoltre non concede nuove superfici all'impermeabilizzazione anche allorché prevede la possibilità di ampliamento delle pertinenze dei chioschi o delle aree di soggiorno all'ombra in quanto essa ammette la realizzazione di questi particolari interventi soltanto con attrezzature mobili o di facile rimozione, che non impattino sulla permeabilità del suolo.

Considerato che si tratta di variazione che non comporta un incremento della superficie impermeabilizzata totale dell'area di pertinenza, anche il coefficiente udometrico calcolato in uscita dal sistema risulterà invariante.

Ciò premesso il sottoscritto Ing Enrico Musacchio, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Venezia con il numero 2385,

assevera

che la Variante n. 1 alle NTA del Piano Particolareggiato dell'arenile, non comporta una trasformazione che possa modificare il regime idraulico attuale e pertanto non si ritiene necessaria la predisposizione di una valutazione idraulica specifica.



Enrico Musacchio

Il tecnico
Ing. Enrico Musacchio